

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2844)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 1° marzo 1968 (V. Stampato n. 4862)*

**d'iniziativa del deputato DE MEO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 marzo 1968*

**Modifica dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n. 1262, è sostituito dal seguente:

« Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'età di 27 e di 38 anni, alla data del bando ».